

PROCEDURA APERTA N. 03/11 CIG 21489601E4

FORNITURA DI MATERIALE AGGREGATO RICICLATO

		€ (IVA esclusa)
a)	Importo posto a base di gara	133.750,00
b)	Costo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso. La valutazione dell'esistenza di interferenze ai sensi dell'articolo 26, c. 3 del D.Lgs 81/08 ha determinato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di fianco precisata	0,00
c)	Eventuale proroga tecnica (sei mesi)	22.290,00
	Totale (a+b+c)	156.040,00



PROCEDURA APERTA N. 03/11 CIG 21489601E4

- CAPO I -NORME GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra la società Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A. – nel seguito per brevità denominata G.A.I.A. S.p.A. ovvero stazione appaltante - e la ditta che risulterà aggiudicataria – nel seguito per brevità denominata concorrente ovvero fornitore - avente ad oggetto per la fornitura dei materiali necessari all'approvvigionamento della discarica di Cerro Tanaro.

La presente somministrazione si riferisce a materiale aggregato riciclato prodotto da impianti di trattamento rifiuti da demolizione, per un quantitativo complessivo presunto di 17.500 t, di cui:

- materiale idoneo alla copertura dei rifiuti: 15.000 t;
- materiale idoneo alla realizzazione di sottofondi, strade e piazzali di manovra: 2.500 t

Il materiale dovrà essere fornito presso la discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nel Comune di Cerro Tanaro (AT), Via San Rocco, 40.

Il rapporto contrattuale ha lo scopo di assicurare il rifornimento regolare e sistematico del materiale di cui alla seconda parte del presente capitolato, con le frequenze imposte esclusivamente dalle esigenze della Stazione appaltante che, di volta in volta, si manifesteranno.

La fornitura del materiale oggetto di gara si svilupperà indicativamente in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.

Le caratteristiche tecniche sono meglio specificate nel Capo II "Prescrizioni Tecniche" del presente capitolato d'appalto.

ART. 2 – RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

I rapporti tra il fornitore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal responsabile dell'Ufficio tecnico ovvero da suo incaricato, attraverso il quale G.A.I.A. S.p.A. effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salva diversa disposizione dello stesso.

Il fornitore indicherà a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato. In ogni caso, il fornitore dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

ART. 3 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - PREZZI A BASE DI GARA

La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 3, c. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., da aggiudicare secondo quanto stabilito dall'art. 82 del decreto citato e cioè unicamente a favore del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale unico sui prezzi posti a base di gara pari a:

- materiale idoneo alla copertura dei rifiuti: 7,50 €/t
- materiale idoneo alla realizzazione di sottofondi strade e piazzali di manovra: 8,50 €/t

L'importo contrattuale stimato ammonta complessivamente a € 133.750,00 (euro cento trenta tre mila settecentocinquanta/00) oltre I.V.A. di Legge.

Nell'offerta economica dovranno essere esplicitamente indicati i costi relativi alla sicurezza sostenuti dal concorrente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; tali costi devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura.

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile: in tal caso tuttavia G.A.I.A. S.p.A. si riserva di non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni.

ART. 4 - CORRISPETTIVO - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il corrispettivo della fornitura, comprensivo di tutte le prestazioni del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo più basso offerto dall'aggiudicatario rispetto al prezzo posto a base di gara.



PROCEDURA APERTA N. 03/11 CIG 21489601E4

Fatto salvo quanto infra indicato, con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da G.A.I.A. S.p.A. tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura, qualsiasi onere – espresso e non – dal presente capitolato inerente e conseguente la fornitura di che trattasi.

Eventualmente, a far data dall'inizio del secondo anno di validità del contratto, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici), qualora il prezzo pattuito si discosti da quello risultante dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.lgs. n.163/2006, il corrispettivo contrattuale su richiesta della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta alla stazione appaltante mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei prezzi rilevati ai sensi del predetto art. 7 del D.Lgs. 163/06. Tale termine è stabilito a pena di decadenza.

Esempio applicativo di adeguamento ISTAT

- decorrenza contratto: LUGLIO 2011
- revisione prezzo: media dell'indice ISTAT dei 12 mesi precedenti (LUGLIO 2011 GIUGNO 2012)
- richiesta da presentare a GAIA SpA entro 30 gg. dalla pubblicazione sulla GU dell'indice ISTAT del mese di GIUGNO 2012

L'adeguamento, se riconosciuto, decorrerà pertanto dal tredicesimo mese di validità contrattuale. Qualora nei costi della mano d'opera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione GAIA SpA comunicherà alla ditta aggiudicataria – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'indice ISTAT considerato - la conseguente riduzione del corrispettivo calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti.

Ogni onere probatorio e documentale è posto a carico dell'appaltatore.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'articolo 1664 del Codice Civile nonché di ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi.

ART. 5 - VARIAZIONI NELLA QUANTITÀ

G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche quantitative all'oggetto del contratto.

In tali casi, ai sensi dell'articolo 11 del R.D. 2440/1923 in disposizione combinata con l'art. 120 del R.D. 827/1924, il fornitore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% dell'ammontare complessivo del contratto.

Rimane escluso per l'aggiudicatario in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.

Il fornitore non è altresì obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 20%; tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta, sarà obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate da G.A.I.A. S.p.A..

Il fornitore, inoltre, si impegna a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con merce di pari valore a semplice richiesta di G.A.I.A. S.p.A. nei casi in cui, per motivi sopravvenuti, l'impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle prescrizioni degli Enti autorizzatori.

ART. 6 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti, il fornitore dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163

ART. 7 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

7.1 ORDINATIVO DI FORNITURA



PROCEDURA APERTA N. 03/11 CIG 21489601E4

Il fornitore dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale, a proprio rischio e spesa di qualunque natura, presso il luogo indicato all'articolo 1, nei termini stabiliti da G.A.I.A. S.p.A. secondo quanto previsto dal successivo articolo 20 "Modalità di svolgimento della fornitura".

In ogni ordinativo sarà indicato il tipo ed il quantitativo di materiale da fornire, nell'ambito delle tipologie e quantità previste dal contratto; sarà inoltre indicato il prezzo iniziale di riferimento e lo sconto percentuale da praticare.

7.2 EMISSIONE DELLA FATTURA

L'emissione della fattura da parte del fornitore non potrà avvenire prima che lo stesso abbia consegnato i prodotti relativi a ciascun ordine e non prima della comunicazione dell'esito positivo della verifica della conformità della fornitura, effettuata ai sensi del medesimo articolo di cui sopra "Modalità di svolgimento della fornitura".

Le fatture devono riportare nel dettaglio il tipo di materiale consegnato, il prezzo iniziale di riferimento ed il prezzo scontato, in modo da corrispondere agli ordini di G.A.I.A. S.p.A..

Al pagamento delle stesse, che dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., via Brofferio n. 48, 14100 Asti (AT), e riportare il **codice CIG** relativo alla fornitura di cui all'oggetto del presente capitolato, si procederà nel rispetto delle disposizioni di legge, comprese quelle di cui agli articoli 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002 e all'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i. e del Regolamento di Contabilità di G.A.I.A. S.p.A., previa verifica del regolare assolvimento di tutti gli obblighi gravanti sul fornitore nonché dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

ART. 8 - SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto è regolato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Senza l'autorizzazione di G.A.I.A. S.p.A. è fatto divieto all'Impresa di cedere in subappalto l'esecuzione del contratto o di parti di esso.

Il subappalto senza il consenso di G.A.I.A. S.p.A., così come qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere in capo a G.A.I.A. S.p.A. il diritto di risolvere il contratto, ai sensi del successivo articolo 10.

I pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori resteranno a carico dell'aggiudicatario, nel rispetto degli obblighi in tal caso previsti dall'art. 118 D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.

È comunque vietata la cessione totale o parziale del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso.

ART. 9 - PENALITÀ

Qualora si verifichino inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o il fornitore non ottemperasse agli obblighi assunti – sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione della fornitura – oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione - saranno applicate le penalità di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Dopo la terza applicazione delle previste penalità ed in considerazione della gravità degli inadempimenti che hanno determinato l'applicazione delle stesse, si potrà procedere da parte di G.A.I.A. S.p.A. alla risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale.

In particolare è specificatamente stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

- a) in caso di mancata disponibilità del quantitativo minimo richiesto al successivo articolo 20, è prevista l'applicazione di una penale pari € 5 per ciascuna tonnellata di materiale mancante; G.A.I.A. S.p.A. si riserva altresì la possibilità di reperire il materiale richiesto presso altri fornitori, addebitando al fornitore eventuali costi aggiuntivi rispetto all'importo di aggiudicazione;
- b) nel caso in cui da una verifica analitica il materiale fornito risultasse difforme da quanto stabilito al successivo articolo 19 o in caso di rinvenimento di frammenti contenenti amianto a seguito dell'esame visivo effettuato all'atto dello scarico da parte del personale G.A.I.A. in servizio, sarà applicata una penale pari a 10 €/t; inoltre il fornitore dovrà rimuovere a propria cura e spese il materiale fornito e oggetto della contestazione. Dopo la terza applicazione G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno del fornitore;
- c) nel caso in cui il materiale non sia fornito entro le 24 ore è stabilita una penale pari a € 5/t.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura nel limite del 20% dell'importo contrattuale.



PROCEDURA APERTA N. 03/11 CIG 21489601E4

L'ammontare delle penali applicate ai sensi del presente capitolato potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla cauzione.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Le penali saranno decise da G.A.I.A. S.p.A. e comunicate con la notifica della relativa decisione.

Decorsi 60 gg. senza che il fornitore abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive e saranno trattenute da G.A.I.A. S.p.A. dal corrispettivo dovuto all'impresa.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti a G.A.I.A. S.p.A. per eventuali ulteriori violazioni contrattuali verificatisi.

A tal fine non vi è necessità di assenso né di emissione di nota di credito da parte del fornitore.

Il fornitore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze alla società G.A.I.A. S.p.A. entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO – CLAUSOLE DELL'IMPRESA

10.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' riconosciuta a G.A.I.A. S.p.A. la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva, in caso di:

- reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente;
- reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
- ritardo superiore a 10 giorni naturali e consecutivi nell'esecuzione della fornitura rispetto al termine indicato nel successivo articolo 21;
- difformità del materiale fornito tali da renderlo inidoneo all'uso cui è destinato, dopo tre inadempienze accertate;
- qualora l'aggiudicatario non si conformi entro i termini indicati all'ingiunzione di G.A.I.A S.p.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto;
- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale del fornitura non autorizzata preventivamente dalG.A.I.A. S.p.A.;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.
- ai sensi dell'art. 9-bis della L. 136/10 e s.m.i., per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale nelle transazioni relative e /o conseguenti al presente capitolato.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, G.A.I.A. S.p.A. – senza diritto di preventiva costituzione in mora dell'aggiudicatario – dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio provvedimento, dandone semplice comunicazione all'aggiudicatario e provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell'appalto della fornitura, con l'obbligo per il fornitore decaduto di risarcire a G.A.I.A. S.p.A. stessa i danni economici subiti e conseguenti nel limite del 20% dell'importo contrattuale. In particolare al fornitore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più da G.A.I.A. S.p.A. (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento del fornitura ad altra ditta nonché le spese relative al nuovo contratto.

Le somme dovute a G.A.I.A. S.p.A. a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute da G.A.I.A. S.p.A. stessa da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di applicare l'art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto sopra, in caso di risoluzione del contratto, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione all'impresa seconda classificata.

10.2 - ESECUZIONE D'UFFICIO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di provvedere d'ufficio totalmente o parzialmente alla fornitura oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro soggetto, qualora le inadempienze contrattuali del fornitore costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle sue attività, addebitando l'eventuale maggiore prezzo al fornitore e fatto salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito dei maggiori oneri.



PROCEDURA APERTA N. 03/11 CIG 21489601E4

10.3 - CLAUSOLE DELL'IMPRESA

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa appaltatrice; inoltre, qualunque clausola apposte dall'impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

ART. 11 - FACOLTÀ DI RECESSO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;
- reiterati inadempimenti del fornitore
- situazioni previste nel successivo articolo "operazioni straordinarie di impresa fallimento del fornitore"
- sospensione dell'attività;
- mutate condizioni gestionali dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a nuove e/o diverse prescrizioni degli Enti autorizzatori;

In caso di recesso il fornitore ha diritto al pagamento di quanto fornito del fornitura effettuato, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta aggiudicatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, G.A.I.A. S.p.A. ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà, comunque, su richiesta di G.A.I.A. S.p.A., proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio di G.A.I.A. S.p.A. provocare danno alla stessa

In tale ipotesi, la ditta aggiudicatrice ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata alG.A.I.A. S.p.A. debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117.

ART. 13 – OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA - FALLIMENTO DEL FORNITORE

13.1 - DEFINIZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ai fini di quanto disciplinato dal presente Capitolato si considerano straordinarie le seguenti operazioni effettuate dal fornitore:

- a cessione o affitto di azienda
- b trasformazione, fusione o scissione di società
- c cambiamento di ragione sociale.

13.2 - ADEMPIMENTI NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le cessioni o affitti di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale hanno effetto nei confronti di G.A.I.A. S.p.A., esclusivamente nel



PROCEDURA APERTA N. 03/11 CIG 21489601E4

caso in cui il cessionario, l'affittuario, ovvero il Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione, scissione o dall'avvenuto cambiamento di ragione sociale, abbia proceduto nei confronti di G.A.I.A. S.p.A.:

- a) ad inviare formale comunicazione con la quale si informa dell'avvenuta operazione straordinaria, dell'impegno a voler subentrare nella fornitura oggetto del presente Capitolato ed accettare, conseguentemente, tutte le condizioni che disciplinano la fornitura medesima;
- b) a rilasciare apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e/o da altro soggetto in grado di impegnare la ditta verso terzi, di assenza di cause di esclusione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni in capo al soggetto risultante dalle operazioni straordinarie almeno 45 giorni prima dell'efficacia dell'operazione straordinaria;
- c) ad inviare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto risultante dalle operazioni straordinarie di cui al presente articolo;
- d) ad inviare gli atti comprovanti le operazioni di cessione o affitto di azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale;
- e) a provvedere alla costituzione di una nuova garanzia fidejussoria secondo le modalità indicate all'articolo 6 del presente Capitolato;
- f) a comunicare i nominativi dei nuovi Responsabili del fornitura, di cui all'articolo 2 del presente Capitolato.

13.3 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

Nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui al precedente punto 13.1, il contratto di fornitura, fatto salvo l'obbligo del fornitore di procedere alle comunicazioni di cui al punto 13.2 continua automaticamente a produrre i suoi effetti, fatto salvo:

- 1) il buon esito della certificazione prefettizia antimafia richiesta da G.A.I.A. S.p.A. con riferimento al cessionario, all'affittuario, ovvero al Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione:
- 2) il buon esito delle verifiche relative alla dichiarazione di cui al precedente punto 13.2, lett.b);
- 3) quanto previsto al successivo punto 15.4 del presente Capitolato.

13.4 - RECESSO DEL TERZO CONTRAENTE

Nel caso di operazioni straordinarie di cui al precedente punto 13.1, G.A.I.A. S.p.A. si riserva di recedere dal contratto di locazione entro sei mesi dalla notizia dell'avvenuta cessione, affitto, trasformazione, fusione, scissione o cambiamento della ragione sociale, senza che nulla sia dovuto al Soggetto risultante da una delle operazioni di cui al punto 13.1.

13.5 - FALLIMENTO

In caso di fallimento del fornitore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la società G.A.I.A. S.p.A. provvederà a termini di legge.

ART. 14 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI

Con la ditta aggiudicataria si farà luogo a stipulazione di contratto mediante scrittura privata secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 13 del Codice dei contratti pubblici.

Tutte le spese che la Stazione Appaltante sia tenuta a sostenere ai fini della formalizzazione dell'appalto, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

In pendenza della stipulazione del contratto, G.A.I.A. S.p.A., potrà ordinare l'inizio della fornitura, in tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- da parte di G.A.I.A. S.p.A., la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;
- da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere da G.A.I.A. S.p.A. e dagli altri soggetti di cui al



PROCEDURA APERTA N. 03/11 CIG 21489601E4

comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di G.A.I.A. S.p.A..

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Asti della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si impegna inoltre ad inserire nell'eventuale contratto tra appaltatore e subappaltatore/ subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche la seguente clausola: "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)"

Il fornitore è tenuto a comunicare a G.A.I.A. S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge citata entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il fornitore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art. 9-bis il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI ALL'APPALTO

Nell'ambito dell'esecuzione delle attività di cui al presente appalto, il fornitore deve munire i propri lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione.

ART. 17 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; G.A.I.A. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non siano risolte mediante transazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) o accordo bonario, ai sensi dell'art. 240 del citato D.Lgs. 163/2006, la definizione delle stesse è devoluta all'autorità giudiziaria territorialmente competente.



PROCEDURA APERTA N. 03/11 CIG 21489601E4

- CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 19 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA – CARATTERISTICHE GENERALI

In conformità a quanto stabilito dal D.M. 5 febbraio 1998, le materie prime secondarie per l'edilizia dovranno provenire da attività di demolizione, frantumazione e costruzione.

Le caratteristiche dei materiali devono corrispondere a quanto specificato nell'Allegato 1, Punto 7 "Rifiuti ceramici ed inerti" del succitato Decreto Ministeriale, di cui nel seguito si riporta un estratto:

- "7.1. Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101303] [170101] [170102] [170103] [170104] [170701] [200301].
- 7.1.1. Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.
- **7.1.2. Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

7.1.3. Attività di recupero:

- a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
- b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];
- c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, secondo quanto riportato nelle tabelle che seguono.

Materiale idoneo alla realizzazione di sottofondi, strade e piazzali di manovra (allegato C2)

	MODALITÀ DI PROVA	LIMITE
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di	Ç	> 80% in massa
fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242).		
Vetro e scorie vetrose	Idem	5% in massa
Conglomerati bituminosi	Idem	15% in massa
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume;	Idem	0,1 % in massa
Altri materiali (metalli, gesso [*], guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.)	Idem	< 0,4 % in massa
Passante al setaccio da 63 mm	UNI EN 933/1 [**]	>90%
Passante al setaccio da 4 mm	UN1 EN 933/1 [**]	<60%
Passante al setaccio 0,063 mm	UNIEN933/1(**)	<15%
		II materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal <i>D.M. 5 febbraio 1</i> 998

Materiale idoneo alla copertura dei rifiuti (Allegato C5)

Possono essere costituiti da materiale riciclato se considerato idoneo allo scopo. Tale materiale deve rispettare le prescrizioni relative alla composizione valide per gli strati di sottofondo.



PROCEDURA APERTA N. 03/11 CIG 21489601E4

PARAMETRO	MODALITÀ DI PROVA	LIMITE
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera,	Separazione visiva sul	> 80% in massa
	trattenuto a! setaccio 8	
in an inches and and and the contract of an inches and an inches an inches and an inches an inches and an inches and an inches and an inches and an inches an inches and an inches and an inches and an inches and an inches an inches and an inches an inches and an inches and an inches and an inches and an inches an inches and an inches and an inches and an inches and an inches an inches and an inches and an inches an inches and an inches an inches and an inches and an inches and an inches and an inches a	mm	
di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242).		
Vetro e scorie vetrose	Idem	5% in massa
Conglomerati bituminosi	Idem	5% in massa
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nei	Idem	15% in totale e 5% per
sottofondi stradali ai sensi della legislazione vigente		ciascuna tipologia
Altri materiali (metalli, gesso [**], guaine, gomme, lana di	Idem	0,4 % in massa
roccia o di vetro, etc.)		
Passante al setaccio 0,063 mm	UNIEN933/1(**)	15%
Ecocompatibilità	Test di cessione di cui	11 materiale dovrà
	all'All. 3 <i>D.M. 5 febbraio</i>	risultare conforme al test
	1998	di cessione previsto dal
		D.M. 5 febbraio 1998

Il fornitore dovrà fornire idonea certificazione del materiale oggetto del presente appalto, attestante la conformità ai requisiti sopra riportati.

In relazione all'esigenza di garantire una sufficiente permeabilità al materiale utilizzato per la copertura dei rifiuti, potrà essere richiesto all'fornitore di fornire materiali con diverse caratteristiche granulometriche.

ART. 20 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

La consegna del materiale oggetto del presente appalto avverrà su richiesta del personale G.A.I.A., secondo i tempi e i quantitativi indicati; il fornitore, in caso di necessità, è tenuto a garantire la disponibilità di 500 t di materiale da consegnare nell'arco di tre giorni lavorativi, con un preavviso di 24 ore.

Il materiale sarà fornito presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro, osservando le norme di sicurezza ed attenendosi a quanto disposto dal personale di G.A.I.A. operante in loco.

Il quantitativo di materiale consegnato sarà verificato ad ogni carico mediante la pesa presente nell'impianto; il corrispettivo dovuto per la fornitura sarà calcolato in base all'importo di aggiudicazione e al peso determinato da G.A.I.A. S.p.A..

In caso di anomalie rilevate anche solo visivamente dal personale dell'impianto, potrà essere disposto l'allontanamento del materiale a cura ed onere del fornitore, nonché la sua sostituzione.

In tale caso la fornitura dovrà comunque essere eseguita nelle successive 24 ore con materiale diverso, ma conforme alle prescrizioni; nel caso in cui anche la seconda fornitura non presentasse carattere di conformità alle prescrizioni del presente capitolato, G.A.I.A. S.p.A. provvederà a farsi recapitare il materiale da altro fornitore addebitando tale fornitura al fornitore.

La prosecuzione della fornitura sarà inoltre subordinata ad una nuova verifica di conformità del materiale a quanto stabilito dal presente capitolato.

G.A.I.A. si riserva la possibilità di effettuare periodicamente analisi proprie onde verificare la qualità del materiale fornito in merito al test di cessione e alle caratteristiche fisiche richieste. Eventuali non conformità comporteranno la sospensione del fornitura, il prelievo e l'allontanamento del materiale non conforme a cura e spese del fornitore e l'esecuzione di una nuova analisi a carico del fornitore, prima della riattivazione del fornitura.

Durante la sospensione della fornitura G.A.I.A. S.P.A. si riserva la possibilità di reperire gli inerti necessari alla prosecuzione della propria attività, addebitando al fornitore eventuali costi aggiuntivi rispetto all'importo di aggiudicazione.

Al momento del primo conferimento di ciascuna delle due tipologie di materiale oggetto dell'appalto, sarà effettuata una verifica di idoneità rispetto alle necessità dell'impianto; per quanto riguarda il materiale destinato alla copertura dei rifiuti potrà essere chiesto di variare la composizione granulometrica della miscela, in modo da adattarla all'esigenza di garantire una copertura efficace garantendo una sufficiente permeabilità.

Eventuali modifiche potranno essere richieste anche durante l'esecuzione dell'appalto, in relazione a mutate esigenze gestionali della discarica.



PROCEDURA APERTA N. 03/11 CIG 21489601E4

ART. 21 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'impresa, nell'espletamento del fornitura sarà tenuta a garantire quanto segue:

- l'osservanza delle modalità di svolgimento della fornitura come descritte all' Art. 20;
- la continuità dello svolgimento della fornitura;
- l'assunzione della responsabilità per eventuali danni a persone o cose, arrecati da automezzi ovvero da comportamenti scorretti dei dipendenti del fornitore;

L'impresa, all'interno della discarica consortile, dovrà inoltre attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento stabilite da G.A.I.A. S.p.A..

Il fornitore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con la fornitura oggetto dell'appalto.

Il fornitore è altresì tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. competente e/o da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Il fornitore dovrà fornire in sede di aggiudicazione i seguenti documenti:

- copia dell'autorizzazione in corso di validità dell'impianto di trattamento in cui sarà prodotto il materiale oggetto dell'appalto (materia prima secondaria);
- certificazione di idoneità del materiale, secondo i requisiti di legge sopra esposti.

ART. 22 - RESPONSABILITÀ - COPERTURE ASSICURATIVE

Il fornitore dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, compresa la responsabilità civile per danni arrecati ad opere di G.A.I.A. S.p.A. esistenti o di terzi nell'esecuzione della fornitura, con primaria compagnia di Assicurazione, per tutta la durata dell'appalto:

A) assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT):

la garanzia dovrà coprire tutti i rischi derivanti da danni cagionati ad opere di G.A.I.A. esistenti o a terzi in generale (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica), con un massimale minimo di € 2.000.000,00 (Euro due milioni) per ogni sinistro senza franchigia e senza scoperto a carico di G.A.I.A. S.p.A..

B) assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

il fornitore si obbliga altresì a trasmettere a G.A.I.A. S.p.A. la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro con massimale minimo di € 1.000.000,00 (Euro un milione) per sinistro.

Si impegna inoltre a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto da G.A.I.A. S.p.A..

A tal proposito l'aggiudicatario è tenuto a presentare, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura e comunque prima della stipulazione del contratto, apposite polizze, sub A) e sub B), aventi le caratteristiche sopra indicate.

Dette polizze assicurative deve prevedere inoltre la rinuncia dell'assicuratore nei confronti di G.A.I.A. S.p.A. a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

L'impresa si impegna direttamente, per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, a garantire e rilevare volontariamente G.A.I.A. S.p.A. (Art. 105 CPC) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto o per mancato adempimento dei medesimi o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

ART. 24 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

L'appaltatore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nel servizio, con l'esibizione dei libri matricola o del libro unico (per gli assunti dal 01/01/2009). Nell'esecuzione della fornitura



PROCEDURA APERTA N. 03/11 CIG 21489601E4

che forma oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'appaltatore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'appaltatore è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15,17,18 e 19 del D.Lgs. n.81/2008.

L'aggiudicatario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, dopo aver acquisito dal RSPP di GAIA SpA dettagliate informazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008, sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente già adottate dalla stazione appaltante in relazione alla propria attività.

GAIA SpA si riserva la facoltà di predisporre controlli ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma precedente, avvalendosi a tal fine anche del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione, designato dall'aggiudicatario per le attività oggetto dell'appalto ai sensi dell'art.31 D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell'osservanza delle suddette norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell'appaltatore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

L'appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

La ditta appaltatrice dovrà, prima dell'inizio della fornitura, restituire il modulo MD_GA034 (presa visione di tutti i rischi presenti in impianto), firmato, oltre che dal legale rappresentante, da tutto il personale che potrà entrare in impianto, associato ai documenti richiesti dallo stesso modulo.

L'aggiudicatario, a richiesta della stazione appaltante, si impegna ad aprire una propria posizione contributiva presso l'INPS e presso l'INAIL di Asti ed a non avvalersi della possibilità di accentramento contributivo presso detti enti in località diversa da quella di Asti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dai soggetti competenti, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta aggiudicataria l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80% dell'importo contrattuale, se la fornitura è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la fornitura è stata ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso alla ditta aggiudicataria delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dei soggetti competenti o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni di sorta, né ha titolo a risarcimento danni.